



MANDATO DI VENDITA DI PRESTAZIONI PUBBLICITARIE

Tra la: Federazione Ginnastica d'Italia – F.G.I. con sede in Roma, V.le Tiziano 70 - P. Iva 01385631005 nella persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente, dott. Andrea Facci, (di seguito anche “Federazione” o “proponente”)

e: la Società, con sede in, via, n., codice fiscale n., partita IVA n., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore (di seguito anche “Società”)

PREMESSO CHE

A) La F.G.I. è titolare in esclusiva dei diritti di sfruttamento economico relativi all'immagine, ai logo tipi ed agli altri segni distintivi della Federazione, delle selezioni nazionali (di seguito denominate per brevità le “Squadre Nazionali”), degli eventi/manifestazioni organizzati dalla Federazione, e di altri diritti connessi ad altre attività caratteristiche di una Federazione Sportiva.

B) La Federazione può pertanto validamente stipulare contratti di abbinamento e/o sponsorizzazione delle squadre nazionali della Federazione con aziende o soggetti terzi, e/o commercializzare l'immagine della Federazione e dei diritti alla stessa riconducibili.

C) La Federazione ha realizzato piani di marketing e format di sponsorizzazione per i singoli eventi/ manifestazioni e attività che fornirà alla Società.

D) La Società svolge, attività di procacciamento per la vendita di spazi promozionali e pubblicitari nel mondo dello sport, pertanto, intrattiene relazioni con numerose aziende attive nel settore della sponsorizzazione sportiva.

E) La Federazione intende avvalersi dell'opera professionale della Società al fine di procacciare sponsor/patrocinatori per gli spazi promo-pubblicitari concordati e per le partnership relative ad iniziative comunemente pianificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

La F.G.I. affida alla Società, che accetta, l'incarico di promuovere la sottoscrizione, fra Federazione e sponsor, di contratti di sponsorizzazione in relazione alla sua attività istituzionale (a titolo esemplificativo, manifestazioni, eventi). Dall'attività di ricerca di sponsorizzazione si intendono esclusi gli sponsor istituzionali per i quali la Federazione si riserva dirette trattative. La Federazione si riserva, inoltre, la possibilità di reperire autonomamente sponsorizzazioni con autonoma attività di ricerca, che rimarranno escluse dalla presente convenzione.

ART. 2 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il presente incarico avrà carattere strettamente personale, non cedibile a nessun titolo dal ricercatore di sponsor ad altri soggetti. L'affidatario sarà libero di svolgere il proprio incarico senza alcuna limitazione o predeterminazione da parte del proponente e sarà comunque libero di organizzare la propria attività in piena autonomia e nei modi che riterrà più opportuni, nell'osservanza dell'articolo 4 del presente contratto, senza obbligo di orario; pertanto le istruzioni impartite dal proponente dovranno tener conto di tale autonomia operativa.

ART.3 ESCLUSIVA

La Società non sarà soggetta al diritto d'esclusiva, pertanto potrà svolgere la propria opera anche per conto di altri soggetti di qualsiasi natura e forma, purchè non in concorrenza con il proponente.

ART.4 OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società dovrà tutelare gli interessi del proponente e agire con lealtà e buona fede. Si impegna a presentare ai potenziali sponsor la richiesta di sponsorizzazione in modo corretto e a non effettuare dichiarazioni inesatte, ingannevoli e/o denigratorie. Dovrà utilizzare, per soli fini strumentali al corretto svolgimento dell'attività prevista nel presente contratto, i marchi che contraddistinguono il servizio istituito dal proponente. Non avrà nessun titolo o diritto relativo all'iniziativa di proprietà del proponente e non potrà organizzare a proprio nome o a nome di terze iniziative confondibili con quella istituita dal proponente. Dovrà far presente agli sponsor, ed inserirlo nei rispettivi contratti, che tutte le spese relative alla promozione e alla pubblicità saranno a carico dello stesso ricercatore o dello sponsor, esclusa la possibilità di addebitare i costi alla Federazione. Non potrà utilizzare in alcuna forma e/o modo il nome della Federazione, salvo quanto previsto dalla presente convenzione. Ogni mese dovrà inviare una sintetica relazione riassuntiva dell'attività espletata, allegando ogni utile documentazione grafica (istogrammi; rendering fotografici; materiale promozionale utilizzato) di cui verrà consentito l'utilizzo al proponente per proprie finalità.

La Federazione mantiene comunque, durante tutta la durata della presente scrittura, la facoltà di intraprendere ulteriori contrattazioni, trattative, contatti per l'espletamento del medesimo incarico professionale e l'individuazione di eventuali partner.

ART.5 OBBLIGHI DELLA FEDERAZIONE

Al fine di consentire alla Società di agire per conto del proponente, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, la Federazione rilascia alla Società apposita "lettera di referenza". In caso di buon esito della ricerca di sponsor il proponente si impegna a mettere a disposizione i propri spazi e strutture per promuovere l'evento e dare ogni utile ritorno d'immagine allo sponsor.

ART.6 CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per l'attività di ricerca di sponsorizzazione viene riconosciuta alla Società una percentuale del 15 (quindici) % sulle somme effettivamente riscosse dalla Federazione in esecuzione del contratto di sponsorizzazione eventualmente stipulato con la azienda reperita dalla Società.

Gli importi di cui sopra saranno maggiorati dell'iva di legge. La Società dovrà trasmettere alla Federazione di volta in volta la comunicazione indicante lo sponsor reperito, la manifestazione/intervento finanziati con la sponsorizzazione, l'importo dovuto dallo sponsor, i riferimenti anagrafici e quelli della ditta sponsor, l'indirizzo pec e in genere quanto necessario per addivenire alla successiva stipula del contratto di sponsorizzazione fra proponente e sponsor. La trasmissione dovrà avvenire di norma via pec. La Federazione non avrà alcun obbligo di accettare la sponsorizzazione reperita, riservandosi la facoltà di rifiutare la stessa a propria discrezione a tutela dell'immagine e del decoro della F.G.I., senza che la Società possa invocare il riconoscimento di provvigioni per l'attività resa. La Società emetterà fattura direttamente alla Federazione, per l'importo di provvigione riconosciuto ai sensi del presente articolo, solo a seguito della intervenuta stipula fra Federazione e sponsor per l'importo concordato. La Società non potrà in ogni caso chiedere alla Federazione il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività o per l'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto essendo la provvigione pattuita omnicomprensiva.

Nel caso in cui lo stipulando contratto di sponsorizzazione preveda il cd "cambio merce", viene riconosciuta alla Società una percentuale sul valore dei beni e servizi contrattualizzati del:

- ☐ 4 %
- ☐ 5 %
- ☐ 6 %
- ☒ 7 %
- ☐ 8 %

(* barrare casella con importo concordato tra il Presidente P.T. FGI e la Società. Il Presidente P.T. FGI ha ricevuto espresso mandato dal Consiglio Direttivo Federale, con delibera n. 58 del 31.1.2020)

ART.7 RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITA'

La Società dovrà osservare l'obbligo di riservatezza in merito a qualunque informazione acquisita nell'espletamento del presente incarico.

ART.8 PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati, i dati personali relativi al ricercatore di sponsor saranno oggetto di trattamento (manuale, elettronico e informatico) nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto.

ART.9 SVOLGIMENTO, DURATA E PERCORSO DI APPROVAZIONE

La Società sarà libera di svolgere il proprio incarico in ogni zona del territorio italiano e internazionale con le limitazioni di cui al comma successivo del presente articolo. La durata del contratto, decorrente dalla firma dello stesso, è fissata in anni uno (1) eventualmente espressamente prorogabile a insindacabile giudizio del proponente. Il presente contratto non è cedibile ad altri.

In corso di esecuzione del presente contratto, la Società dovrà esibire alla Federazione una lista di aziende alle quali avrebbe intenzione di proporre la sponsorizzazione. A seguito dell'esame di tale lista, sulla quale potrà chiedere approfondimenti e delucidazioni, il Presidente P.T. della FGI darà espressa autorizzazione a trattare con una o più aziende in essa indicate. Tale autorizzazione avrà validità di 3 mesi dalla sua sottoscrizione, rinnovabile dalla Federazione con comunicazione scritta mese per mese.

Nel caso in cui il contratto di sponsorizzazione con una azienda abbia avuto termine, e che successivamente non prima di sei mesi da detta scadenza ne venga stipulato uno nuovo fra le stesse parti, non verrà riconosciuta alla Società alcuna provvigione, dovendosi intendere il nuovo contratto come autonomo e indipendente dalla attività svolta in essere dalla Società.

ART.10 RECESSO UNILATERALE

Entrambe le parti avranno il diritto di recedere dal presente contratto per giustificati motivi, prima della sua naturale scadenza, mediante apposita comunicazione da inviare via pec con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data di efficacia della risoluzione stessa. Le parti concordano che, sia in caso di recesso unilaterale che alla scadenza naturale del presente contratto, non sia dovuta alla Società alcuna indennità ulteriore oltre a quanto previsto dall'art. 6.

ART.11 TRATTATIVE E MODIFICHE

Qualsiasi modifica, aggiunta e/o variazione al presente contratto potrà avvenire unicamente in forma scritta.

ART.12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.



Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme contenute nel Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Società

Federazione Ginnastica d'Italia

[Il Rappresentante Legale]

[Il Presidente FGI]

Si approvano espressamente le clausole previste agli articoli 2,3,4, 6, 9, 10,12

Società

Federazione Ginnastica d'Italia

[Il Rappresentante Legale]

[Il Presidente FGI]